Fondi bilaterali: Fsba e Fis

Ordine dei consulenti del lavoro

Salerno, 03/06/2022

Dott.ssa Simona Paolillo – CNA SALERNO

FSBA

FONDO DI SOLIDARIETÀ BILATERALE PER L'ARTIGIANATO

Il Fondo di Solidarietà Bilaterale alternativo per l'Artigianato è stato istituito dalle Parti Sociali Nazionali in attuazione dell'articolo 3, comma 14, della legge n.92/2012 (Riforma Fornero) e dell'art. 27, del d.lgs n.148/2015.

FSBA interviene a favore delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane iscritte a FSBA, con prestazioni integrative, in caso di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per difficoltà aziendale.

Inoltre FSBA, in linea con le disposizioni del Governo e grazie alle risorse dallo stesso stanziate, gestisce il sostegno al reddito a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori delle imprese artigiane, anche se non iscritte a FSBA, nel difficile periodo di pandemia COVID19.

Ogni prestazione erogata dal Fondo prevede la gestione a carico dello stesso, dei contributi previdenziali, che vengono erogati direttamente all'INPS, grazie alle sinergie e alle procedure consolidate con l'Istituto."

Le prestazioni

- Per i lavoratori
- *Interventi disoccupazione*
- *Sostegno al reddito*
- *Contratto di solidarietà*
- *Contributo scolarità*
- *Anzianità professionale*
- *Contributo congedo parentale*
- *Borse di studio*
- *Rappresentanza sindacale*
- *Rappresentanza territoriale sicurezza*

- Per le aziende

- Formazioni RLS
- Incremento dell'occupazione
- Formazione dell'occupazione
- Formazione apprendisti
- Formazione imprese
- Incentivi alle assunzioni
- Contributo per gli investimenti
- Eventi eccezionali
- Provvidenza di bacino

A CHI SI RIVOLGE

- Il versamento del contributo ad EBNA e quindi ad FSBA esonera le imprese con oltre 5 dipendenti dall'obbligo dell'ulteriore versamento al Fondo di Integrazione Salariale costituito presso l'INPS, ma comprende tutte le imprese anche con un solo dipendente.

- Sono tenute al versamento le imprese che applicano i seguenti CCNL:
- Area Acconciatura – Estetica
- Area Alimentari e Panificazione
- Area Comunicazione
- Area Chimica e Ceramica
- Area Legno e Lapidi
- Area Meccanica
- Area Tessile – Moda
- Area Pulizia
- Area Autotrasporto
- Sono escluse dai versamenti le imprese dell'edilizia. La quota da versare si calcola, mese per mese, in base al numero di dipendenti in forza e per i quali si applica uno dei CCNL rientranti nel campo di applicazione.
- Rientrano tra i dipendenti in forza nel mese sia gli assunti, sia i dipendenti che interrompono il rapporto di lavoro nel corso dello stesso mese.

VERSAMENTI

- Per le imprese artigiane con codice autorizzazione INPS 7B, dal 1° gennaio 2016 il versamento prevede il contributo a FSBA ed è composto da una quota variabile pari allo 0,45% dell'imponibile previdenziale a carico delle imprese.

- Dal 1° luglio 2016 tale aliquota è incrementata di un'ulteriore quota dello 0,15% a carico dei lavoratori con trattenuta in busta paga.

TABELLA DEI VERSAMENTI

TIPOLOGIA DI AZIENDA	IMPORTO VERSAMENTO	PRESTAZIONE SPETTANTE
Artigiana/codice 7B e organismi delle parti sociali	€ 7,65 + 0,45% dell'imponibile previdenziale (a carico dell'azienda) + 0,15% dell'imponibile previdenziale (a carico del lavoratore)	Sostegno al reddito (art. 27 d.l. 148/2015) Assegno ordinario Assegno di solidarietà

Tutte le imprese che rientrano nella sfera di applicazione dei CCNL dell'artigianato (con esclusione del settore edilizia), aderiscono ad EBNA e quindi a FSBA attraverso un versamento unico esclusivamente tramite modello F24, sezione INPS, indicando il codice "EBNA", la quota per il dipendente e il mese di riferimento.

Nello specifico:

- La contribuzione ad EBNA-FSBA consiste in un unico contributo che si compone di due quote calcolate come segue da versare unitariamente al fondo:

- dal 1° gennaio 2016, quota fissa pari a 7,65 euro mensili per 12 mensilità per le prestazioni EBNA
- dal 1° gennaio 2016, quota variabile pari allo 0,45% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali a carico dell'azienda per FSBA
- dal 1° luglio 2016, sempre per FSBA, si aggiunge un'ulteriore quota variabile pari allo 0,15% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali a carico del lavoratore
- La "retribuzione imponibile previdenziale" sulla quale calcolare le quote variabili include anche le mensilità aggiuntive contrattualmente previste, le somme così calcolate saranno verste con l'F24 unitamente alla contribuzione del mese di competenza. In assenza di retribuzione imponibile previdenziale nel mese (es. maternità, infortunio ecc.) resta comunque dovuta la quota fissa della contribuzione.

Quali sono i lavoratori soggetti al versamento Ebna/Fsba?

- La contribuzione a EBNA-FSBA è dovuta per tutti i lavoratori dipendenti, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, indipendentemente dalla tipologia contrattuale. Anche in caso di assunzioni e cessazioni in corso di mese, la contribuzione a FSBA resta interamente dovuta.

- Part-time: la quota variabile della contribuzione risulta automaticamente riproporzionata in base all'imponibile del mese. La quota fissa della contribuzione è sempre dovuta in misura intera (7,65 euro mensili).
- Apprendisti: la quota variabile della contribuzione risulta automaticamente riproporziona in base all'imponibile previdenziale del mese. La quota fissa della contribuzione è dovuta in misura intera (7,65 euro mensili).
- Lavoratori a chiamata: la quota variabile della contribuzione risulta automaticamente riproporzionata in base all'imponibile previdenziale del mese. La quota fissa della contribuzione (7.65 euro mensili), in presenza di attività lavorativa, è sempre dovuta in misura intera; mentre, in assenza di attività lavorativa (a seguito di chiamata) e di indennità di disponibilità, non è dovuta.

Quali lavoratori sono esclusi dal versamento?

- Sono esclusi dal versamento:

- Lavoratori a domicilio
- Dirigenti ed altre figure professionali non compresi nel numero di dipendenti
- Tutti i lavoratori cui trova applicazione il CCNL Edilizia artigianato
- I contratti di lavoro non subordinato, co.co.pro, gli stage

Le aziende erogano € 25 in busta paga ai propri lavoratori devono versare a EBNA/FSBA?

- Ai sensi del punto 1) – Campo di applicazione dell'Accordo Interconfederale del 10 dicembre 2015, come integrato dalla nota di accompagnamento sottoscritta in data 11 gennaio 2016, e per il Decreto Interministeriale del 29 aprile 2016, che contempla il suddetto accordo, le imprese con più o meno di 5 dipendenti che attualmente versano, in riferimento ai contratti collettivi in essere 25 euro mensili ai lavoratori in sostituzione della prevista contribuzione ad EBNA, devono versare dal 01/01/2016 il contributo unitario composto da quota fissa pari ad euro 7.65 e quota variabile a carico dell'azienda pari allo 0.45% dell'imponibile previdenziale e dal 1° di luglio lo 0.15% dell'imponibile previdenziale a carico del lavoratore, salvo la possibilità di richiedere la restituzione delle quote non dovute per la presenza in azienda del rappresentante sindacale ovvero del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nei luoghi di lavoro.

GLI APPRENDISTI

- Gli apprendisti con contratto di apprendistato non professionalizzante (prima e terza tipologia) rientrano tra i lavoratori soggetti beneficiari le prestazioni di FSBA?
- I lavoratori con contratto di apprendistato rientrano nella categoria dei soggetti beneficiari le prestazioni di FSBA indipendentemente dalla tipologia contrattuale (apprendistato professionalizzante e apprendistato non professionalizzante).
- Rispetto, infatti, a quanto indicato nel D.Lgs. n. 148/2015 (art. 39 c. 1 e art. 2, c. 1) e dall'Inps nel messaggio n. 3112 del 18 luglio 2016 con cui sono stati esclusi gli apprendisti non professionalizzanti tra soggetti beneficiari le prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà, nel caso di FSBA prevalgono le peculiarità del sistema di bilateralità artigiana. Pertanto, resta invariata le regola che già prevedeva l'inclusione degli apprendisti, a prescindere dalla tipologia contrattuale, tra i soggetti beneficiari delle prestazioni di sostegno al reddito e della bilateralità in generale.

RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI

- SOSTEGNO A TUTTI I LAVORATORI, ANCHE CON DIP 1
- FONDI BILATERALI UNICI SOGGETTI ABILITATI AL SOSTEGNO AL REDDITO

- QUINDI CHI NON VERSA NON HA REGOLARITA' DURC.

LEGGE DI BILANCIO 2022 n. 234/2021

- Ammortizzatore sociale e universale

Tutti quelli esclusi dalla CIGO e dai FONDI SOLIDARIETA'

BILATERALI art 26,27,40 DLGS 148/15 (es. FSBA) ricorrono a

FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE – FIS

- *A prescindere dal numero dei dipendenti*
- *sono da comprendersi nel calcolo tutti i lavoratori inclusi: dirigenti, i lav. a domicilio e apprendisti di ogni tipo*
- *che abbiano maturato almeno 30 gg effettivo servizio alla data della domanda per quella «up»*
- *viene previsto anche l'assegno nucleo familiare a carico del fondo di integrazione salariale*

La domanda FIS

ELEMENTI ESSENZIALI DELLA DOMANDA

1. INFORMATIVA SINDACALE -> CONSULTAZIONE ANCHE TELEMATICA -> ACCORDO
2. Scelta «Unità produttiva dei lavoratori» per garantire rispetto requisito 30 gg anzianità
3. Scelta casuale: crisi temporanea di mercato, mancanza di ordini, commesse e lavoro, mancanza di materie prime o componenti
4. relazione tecnica dettagliata che evidenzi la situazione aziendale e transitorieta' evento

Ambito di applicazione FIS

- A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina del fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 10 [cigo], che non aderiscono ai fondi di solidarieta' bilaterali costituiti ai sensi degli articoli 26, 27 e 40) (art. 29, c. 2bis, D. Lgs. 148/2015), o territoriali intersettoriali delle Province autonome di Trento e Bolzano (hermes 637/2022, punto 4)

Nello specifico

Prima….

Comma 7 , art. 26, «L'istituzione dei fondi di cui al comma 1 e' obbligatoria per tutti i settori che non rientrano nell'ambito di applicazione del Titolo I del presente decreto, in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente piu' di cinque dipendenti. Ai fini del raggiungimento della soglia dimensionale vengono computati anche gli apprendisti. Le prestazioni e i relativi obblighi contributivi non si applicano al personale dirigente se non espressamente previsto»

Ora…

Comma 7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, l'istituzione dei fondi di cui al comma 1-bis e' obbligatoria per i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente. I fondi gia' costituiti alla predetta data si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma entro il 31 dicembre 2022. In mancanza, i datori di lavoro del relativo settore confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nel fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29, al quale sono trasferiti i contributi gia' versati o comunque dovuti dai datori di lavoro medesimi))

Eccezione: una eccezione contenuta nel comma 216 dell’art. 1 della legge n. 234/2021, che ha aggiunto il comma 11-quater all’art. 44 del D.Lgs. n. 148/2015, che fissa al 30 giugno 2023 il termine di adeguamento per i Fondi bilaterali costituiti tra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2021

ASSEGNO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (ART. 29, C. 3 BIS E ART. 30, C. 1 BIS, D.LGS. 148/2015)

- Sostituisce assegno ordinario
- Abrogazione dell'assegno di solidarietà
- Domanda: non prima di 30 giorni e non dopo 15 giorni dall'inizio dalla sospensione/ riduzione dell'attività lavorativa (art. 7, comma 4 di. 94343)
- i trattamenti di integrazione salariale riferite a periodi di

sospensione o riduzione dell'attività lavorativa iniziati dal 1° gennaio 2022 al 7 febbraio 2022 potranno essere utilmente inviate entro il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione

A chi si rivolge

- Turismo - Alloggio (codici ateco 55.10 e 55.20) Agenzie e tour operator (codici ateco 79.10, 79.20 e 79.90)
- Ristorazione - Ristorazione su treni e navi (codi ateco 56.10.5);Catering per eventi, banqueting (codici ateco 56.21.0); Mense e catering continuativo su base contrattuale (codici ateco 56.29); Bar e altri esercizi simili senza cucina (codici ateco 56.30); Ristorazione con somministrazione (56.10.1)
- Parchi divertimenti e parchi tematici (codici ateco 93.21)
- Stabilimenti termali (codici ateco 96.04.20)
- Attività ricreative - Discoteche, sale da ballo night-club e simili (codici ateco 93.29.1); Sale giochi e biliardi (codici ateco 93.29.3); Altre attività di intrattenimento e divertimento (sale bingo) (codici ateco 93.29.9)

A chi si rivolge

- Altre attività - Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane e
- altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca (codici ateco
- 49.31 e 49.39.09) Gestione di stazioni per autobus (codici ateco 52.21.30) Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano (codici ateco 49.39.01) Attività dei servizi radio per radio taxi (codici ateco 52.21.90) Musei (codici ateco 91.02 e 91.03) Altre attivita' di servizi connessi al trasporto marittimo e per le vie d'acqua (codici ateco 52.22.09)
- - Attivita' dei servizi connessi al trasporto aereo (codici ateco

52.23.00); Attivita' di distribuzione cinematografica, di video e di programmi

televisivi (codici ateco 59.13.00); Attivita' di proiezione cinematografica. (codici ateco 59.14.00) Organizzazione di feste e cerimonie (codici ateco 96.09.05)

Il beneficio

- Addizionale di cui all’art. 29, comma 8, del d.lgs. 148/2015.
- Si tratta in particolare del contributo addizionale a carico dei datori di lavoro connessa all'utilizzo delle prestazioni pari al 4% della retribuzione persa.
- Punti di attenzione

- le settimane di Assegno di integrazione salariale fruite rientrano nel contatore a disposizione del datore di lavoro ovvero le 13 o 26 settimane nel biennio mobile a seconda che i datori di lavoro nel semestre precedente la data di presentazione della domanda abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti o più di 6 dipendenti;

- - il periodo fruito sarà interamente computabile al fine della durata massima di 24 mesi totali per ciascuna unità produttiva nell’arco di un quinquennio mobile;

Punti d’attenzione

- - sarà necessario rispettare la procedura di informazione ed eventuale consultazione sindacale;
- l’istanza di concessione, come chiarito dall’INPS con la propria circolare 18 del 1° febbraio 2022 dovrà essere inviata nei termini ordinari, ovvero non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2022 alla data di pubblicazione della circolare (1° febbraio 2022), potranno essere utilmente inviate entro il 15° giorno successivo a quello di pubblicazione della presente circolare.
- Pagamento diretto - è prevista la possibilità di richiedere, alla sede INPS territorialmente competente, il pagamento diretto della prestazione in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dell'impresa, su espressa richiesta.

Punti d’attenzione

- La legge di Bilancio 2022 ha introdotto il nuovo art. 5-bis al D.Lgs. n. 148/2015 ai sensi del quale in caso di pagamento diretto delle prestazioni, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, ad inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui inizia il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione.
- Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
- Es. ipotizzando pertanto la sospensione con decorrenza dal mese di gennaio 2022, i dati dovranno essere inviati entro il 31 marzo 2022 quale termine ordinario.

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

- SIMONA PAOLILLO
- CNA SALERNO
- Corso Vittorio Emanuele 75
- Tel 089/2583108
- Cell 3393693042
- paolillo@cnasalerno.it
- segreteria@cnasalerno.it